

CONSORZIO DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO
MONTANO DEL CHIESE

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO
DEGLI INTERESSI DEI MUTUI
RELATIVI AGLI INTERVENTI DI
ABBELLIMENTO URBANO

INIZIATIVA
“PIU’ BELLA LA TUA CASA
PIU’ BELLO IL TUO PAESE”

Art. 1

Finalità

- 1) Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi da parte del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese (di seguito denominato per brevità Consorzio) per l'abbattimento degli interessi relativi ai mutui assunti dal proprietario, dall'usufruttuario o affittuario del fabbricato o porzione di esso, con le Casse Rurali convenzionate per far fronte alla spesa necessaria alla realizzazione degli interventi di cui al successivo articolo 2, con l'obiettivo di incentivare, la riqualificazione e l'abbellimento degli edifici situati nei centri abitati di Comuni facenti parte del Consorzio, allo scopo di valorizzare l'immagine e gli aspetti architettonici attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.
- 2) Non possono beneficiare dell'intervento contributivo gli immobili adibiti ad attività commerciali, artigianali o industriali

Art. 2

Interventi ammessi a contribuzione

1. Sono ammessi a beneficiare del contributo di cui al precedente articolo 1) le seguenti tipologie di intervento, purché conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
 - a) scrostatura, intonacatura, tinteggiatura delle facciate esterne degli edifici, verniciatura degli infissi, dei balconi e delle strutture lignee, pulizia dei contorni in pietra di porte e finestre, interventi di consolidamento e restauro di parti affrescate di rilevanza storico-artistica;
 - b) sostituzione dei serramenti esterni, ivi compresi eventuali contorni, balconi, canali di gronda e scarico;
 - c) pavimentazione esterna e sistemazione percorsi pedonali e cordone;
 - d) realizzazione di recinzioni e giardini escluso l'acquisto di alberi e di fiori.

Art. 3

Interventi non ammissibili a contribuzione

1. Non potranno essere ammessi ai benefici di cui al presente regolamento quegli interventi che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda.

Art. 4

Domande di contributo

1. Le domande di ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento dovranno essere presentate dai soggetti di cui al precedente articolo 1) al Consorzio entro il

- termine fissato nell'apposito bando predisposto dalla Commissione di cui al successivo articolo 7.
2. Nella domanda l'interessato, oltre che indicare la Cassa Rurale presso la quale intende accendere il mutuo, dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000. n. 45, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
 - a) il proprio nome e cognome. Il luogo, la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale;
 - b) i dati identificativi del fabbricato interessato dall'intervento;
 - c) il titolo che lo legittima a presentare la domanda ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 1;
 - d) che l'intervento oggetto della domanda è conforme alle vigenti previsioni urbanistiche e che in ordine allo stesso sono state acquisite le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e quant'altro prescritto ai sensi di legge e/o è stata presentata la denuncia di inizio attività al Comune territorialmente competente;
 - e) che lo stesso intervento non ha beneficiato, nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda, di altre agevolazioni pubbliche.
 3. La domanda dovrà essere corredata da un dettagliato preventivo di spesa, nel quale andranno puntualmente descritti i vari interventi che si intendono eseguire, con i relativi costi; in corso d'opera sono comunque ammesse varianti, purché si concretizzino in interventi rientranti nelle tipologie individuate dal precedente articolo 2.
 4. La congruità dei prezzi esposti in ciascun preventivo di spesa verrà verificata dal tecnico appositamente incaricato dal Consorzio, il quale farà riferimento all'elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, valevole alla data di presentazione della domanda.

Art. 5

Convenzione con le Casse Rurali

1. Tra il Consorzio e le Casse Rurali del territorio del Consorzio medesimo che intendano aderire all'iniziativa verrà sottoscritta, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, apposita convenzione attraverso la quale le Casse medesime definiranno il budget complessivo che si impegnano a mettere a disposizione, sotto forma di mutuo, per la sua attuazione; nella convenzione verranno altresì fissate le ulteriori condizioni, a partire dal tasso di interesse, che gli istituti di credito praticheranno nei confronti dei soggetti beneficiari dell'iniziativa medesima.

Art. 6

Spesa massima ammissibile a contribuzione

1. La spesa massima ammissibile ai benefici del presente regolamento, determinata sulla base del preventivo allegato alla domanda, della valutazione di congruità dei prezzi

resa ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 4), con l'eventuale esclusione di quegli interventi non rispondenti alle tipologie di cui all'articolo 2, non potrà essere superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

2. Il contributo che il Consorzio concederà per l'abbattimento degli interessi relativi al mutuo che il beneficiario andrà a perfezionare con la Cassa Rurale convenzionata sarà pari al tasso di interesse applicato dall'istituto di credito, imo ad un massimo di cinque punti percentuali.
3. Di anno in anno il Consorzio si impegna a stanziare a bilancio le dotazioni necessarie per far fronte alla spesa dipendente dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento.

Art. 7

Commissione

1.E' prevista la nomina, da parte dell'Assemblea generale, di una Commissione costituita dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, che la presiede e da quattro membri dell'Assemblea stessa; fungerà da segretario della Commissione il dipendente del Consorzio responsabile del servizio finanziario o, nel caso di sua assenza o impedimento, altro dipendente del Consorzio medesimo.

2.Oltre che la redazione e pubblicazione del bando per la presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 4, compete alla Commissione predisporre e presentare al Consiglio direttivo, per la relativa approvazione:

- l'elenco delle domande pervenute, con l'indicazione per ciascuna della spesa ritenuta ammissibile ai benefici di cui al presente regolamento, determinata sulla scorta della valutazione di congruità dei prezzi resa dal tecnico ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 4 ed esclusi dal computo quegli interventi eventualmente non rispondenti alle tipologie individuate dall'articolo 2;

- l'importo complessivo della spesa ammissibile a contribuzione e l'onere finanziario derivante al Consorzio dalla concessione dei contributi per l'abbattimento degli interessi su mutui, calcolati applicando il tasso massimo del cinque per cento previsto dal comma 2 dell'articolo 6.

3. Nel caso in cui l'ammontare della spesa ammissibile relativa alle domande presentate sia superiore al budget preventivamente concordato con le Casse Rurali aderenti all'iniziativa attraverso l'apposita convenzione deliberata ai sensi dell'articolo 5. la Commissione formulerà apposita graduatoria, nella quale le domande predette verranno ordinate secondo i seguenti criteri:

- a)scrostatura, intonacatura, tinteggiatura delle facciate esterne degli edifici, verniciatura degli infissi, dei balconi e delle strutture lignee, pulizia dei contorni in pietra di porte e finestre, interventi di consolidamento e restauro di parti affrescate di rilevanza storico-artistica: punti 10;

- b)sostituzione dei serramenti esterni, ivi compresi eventuali contorni, balconi, canali di gronda e scarico: punti 7;

- e) pavimentazioni esterne sistemazione di percorsi pedonali e di cordunate: punti 5,

- d) realizzazione di recinzioni e giardini, escluso l'acquisto di alberi e di fiori: punti 3

4. Con l'approvazione della graduatoria di cui al precedente comma il Consiglio direttivo ammetterà ai benefici contributivi le domande utilmente collocate nella graduatoria medesima fino all'esaurimento del budget.
5. Nell'ipotesi in cui le domande presentate a seguito della pubblicazione dell'apposito bando non siano sufficienti ad esaurire il budget messo a disposizione dalle Casse Rurali convenzionate, la Commissione è autorizzata a riaprire i termini del bando.

Art. 8

Comunicazione e liquidazione del contributo

1. Sulla base di quanto deliberato dal Consiglio direttivo ai sensi del precedente articolo 7, il responsabile del servizio finanziario provvederà a dare comunicazione ai beneficiari, nonché all'istituto di credito dagli stessi indicato per il perfezionamento del mutuo, dell'intervenuta concessione del contributo per l'abbattimento degli interessi relativi al mutuo medesimo; con la stessa comunicazione verrà segnalato il tempo utile per l'ultimazione delle opere, stabilito in anni tre a decorrere dalla data della comunicazione predetta.

2. Alla liquidazione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dei tempi e modalità concordate con le Casse Rurali attraverso la convenzione di cui all'articolo 5, provvederà il responsabile del servizio finanziario, previa segnalazione da parte dell'interessato dell'intervenuta ultimazione delle opere ammesse ai benefici finanziari previsti dal presente regolamento e del successivo accertamento da parte del tecnico incaricato dal Consorzio dell'avvenuta e regolare esecuzione delle opere medesime.

Approvato dall'Assemblea generale con deliberazione n. 10/AG del 21 giugno 2006

IL SEGRETARIO

f.to Baldracchi doti. Paolo

